

GLI ANNI PASSANO, LA RIVALUTAZIONE RESTA

Nuova riapertura (la tredicesima) dei termini per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati.

L'articolo 1, commi 887-888, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha riproposto la disciplina speciale della rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate.

L'agevolazione consiste nella possibilità di rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni in società non quotate (indifferentemente qualificate o non qualificate) mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8%, evitando l'emersione di plusvalenze da sottoporre a tassazione ai sensi dell'art. 67 del Tuir (pari al 26% del capital gain nel caso di partecipazioni non qualificate e dell'aliquota Irpef progressiva per il 49,72% per le partecipazioni qualificate).

Possono beneficiare del trattamento favorevole tutte le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2016, incluse le quote già cedute in corso d'anno. Il termine per l'asseverazione della perizia e per il versamento dell'imposta sostitutiva (o della prima rata) è fissato al 30 giugno 2016.

Per agevolare la comprensione ed il possibile utilizzo dell'istituto saranno proposti, in successive pubblicazioni e senza pretese di esaustività:

1. gli aspetti generali dell'agevolazione;
2. le possibili valutazioni di convenienza;
3. le soluzioni fornite dalla prassi a casi particolari;
4. i Principi Italiani di Valutazione.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare della rivalutazione delle partecipazioni detenute in società non quotate in mercati regolamentati:

- ✓ le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa;



Studio Mazzucotelli

Dottori Commercialisti
Revisori Legali

- ✓ le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir;
- ✓ gli enti non commerciali, se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio d'impresa;
- ✓ i soggetti non residenti;

Ambito oggettivo

Ai fini della disciplina in esame, può essere rideterminato il valore di:

- ✓ partecipazioni rappresentate da titoli;
- ✓ quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli;
- ✓ diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni.

Come detto, possono beneficiare dell'agevolazione le partecipazioni detenute alla data del 1° gennaio 2016.

Modalità di rivalutazione

Il valore delle partecipazioni viene rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta con le responsabilità previste dall'art. 64 c.p.c.

I soggetti abilitati a redigere tale perizia sono:

- ✓ i professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili;
- ✓ i professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Legali;
- ✓ i periti regolarmente iscritti alle camere di commercio.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere completati entro il 30 giugno 2016. Come già detto, la predisposizione della perizia giurata può avvenire anche se la partecipazione è già stata ceduta, sempre che fosse posseduta alla data dell'1 gennaio 2016. In questo caso si dovrà applicare il cd. "regime della dichiarazione".

Il regime fiscale delle spese sostenute per la perizia varia in base al soggetto per cui questa viene predisposta:

- ✓ nel caso in cui la perizia venga predisposta per conto della società nella quale si detiene la partecipazione, la spesa è deducibile dal reddito d'impresa per quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi;
- ✓ nel caso in cui la perizia sia stata predisposta per conto dei possessori delle azioni o quote, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione, in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno di essi.

Studio Mazzucotelli

Dottori Commercialisti

Revisori Legali

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione delle partecipazioni per un corrispettivo inferiore al valore di perizia non genera minusvalenza deducibile (circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013).

Imposta sostitutiva

L'agevolazione permette di affrancare le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, applicando un'imposta sostitutiva dell'8% sul valore risultante da apposita perizia indifferentemente a partecipazioni qualificate e non qualificate.

L'imposta dovrà essere versata dal soggetto titolare della partecipazione entro il 30 giugno 2016, con facoltà di rateizzare l'importo dovuto in massimo tre rate annuali.

Come già chiarito dall'Agenzia delle Entrate in occasione delle precedenti riaperture, è prevista la possibilità di chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Nel prossimo scritto saranno esplicitati i calcoli e le opportune valutazioni di convenienza, in considerazione della mutata tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

Marco Anesa